

COMUNE DI FORMAZZA
PROVINCIA VERBANO – CUSIO - OSSOLA

Verbale n. 8 del 19/07/2025

PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIARE AVENTE AD OGGETTO:
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER
L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Pen Fabrizio, revisore del Comune di Formazza, nominato con deliberazione consiliare n. 13 del 31/08/2023, ricevuta la documentazione in data 18/07/2025 per esprimere parere in riferimento alla proposta di deliberazione consiliare di cui all'oggetto.

| |
|-----------------|
| PREMESSA |
|-----------------|

In data 27/12/2024, il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 (cfr. parere/verbale n. 10 del 22/12/2024).

In data 30/04/2025 il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2024 (cfr. relazione /verbale n. 5 del 28/04/2025), determinando un risultato di amministrazione di € 425.250,51 così composto:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| - fondi accantonati | per €. ... 24.189,27; |
| - fondi vincolati | per €. ... 33.779,58; |
| - fondi destinati agli investimenti | per €. ... 18.115,74; |
| - fondi disponibili | per €. ... 349.165,92. |

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, sono state approvate le seguenti variazioni di bilancio.

- deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 30/01/2025, ad oggetto: "Variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2025/2027";
- deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 21/03/2025, ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2024 e variazione di bilancio per somme esigibili";
- deliberazione della Giunta comunale n. 16 in data 10/04/2025, ad oggetto: "Variazioni di bilancio anno 2025/2027", e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 30/04/2025.

- deliberazione della Giunta comunale n. 23 in data 30/06/2025, ad oggetto: "Variazioni compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis) e comma 6 del d.lgs. 267/2000".

In data 18/07/2025 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2024 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono-programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio non hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2024 e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si rileva che non è stato previsto di liberare una quota del fondo.

Il Revisore Unico, visto l'allegato 10 relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025/2027, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

| Residui Attivi | | | | | | | |
|---|--------------|------------|----------|--------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| RESIDUI ATTIVI | Iniziali | Riscossi | Maggiori | Minori | Riaccertati | Da riportare | % Riscossioni su Residui iniziali |
| | a | b | c | d | e= (a+c-d) | f=(e-b) | g=b*100/a |
| Titolo 1 - Tributarie | 40.009,24 | 16.690,01 | 0,00 | 0,00 | 40.009,24 | 23.319,23 | 41,72 |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti | 89.729,47 | 48.612,83 | 1.057,91 | 0,00 | 90.787,38 | 42.174,55 | 54,18 |
| Titolo 3 - Extratributarie | 57.618,44 | 56.490,66 | 0,00 | 0,00 | 57.618,44 | 1.127,78 | 98,04 |
| Parziale titoli 1+2+3 | 187.357,15 | 121.793,50 | 1.057,91 | 0,00 | 188.415,06 | 66.621,56 | 65,01 |
| Titolo 4 - In conto capitale | 866.373,80 | 162.545,67 | 0,00 | 0,00 | 866.373,80 | 703.828,13 | 18,76 |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 6 - Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 9 - Servizi per conto di terzi | 2.560,90 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560,90 | 1.060,90 | 58,57 |
| Totale tit. 1+2+3+4+5+6+7+9 | 1.056.291,85 | 285.839,17 | 1.057,91 | 0,00 | 1.057.349,76 | 771.510,59 | 27,06 |

| Residui Passivi | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|--------|-------------|--------------|---------------------------------|
| RESIDUI PASSIVI | Iniziali | Pagati | | Minori | Riaccertati | Da riportare | % Pagamenti su Residui iniziali |
| | a | b | | d | e= (a-d) | f=(e-b) | g=b*100/a |
| Titolo 1 - Correnti | 232.339,30 | 180.944,59 | | 0,00 | 232.339,30 | 51.394,71 | 77,88 |
| Titolo 2 - In conto capitale | 113.994,31 | 110.286,51 | | 0,00 | 113.994,31 | 3.707,80 | 96,75 |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 4 - Rimborso Prestiti | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 7 - Spese per servizi per conto terzi | 44.130,01 | 25.747,62 | | 0,00 | 44.130,01 | 18.382,39 | 58,34 |
| Totale titoli 1+2+3+4+5+7 | 390.463,62 | 316.978,72 | | 0,00 | 390.463,62 | 73.484,90 | 81,18 |

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

Il revisore prende atto che la delibera consigliare n. 2 del 30/04/2025 ha ratificato la delibera della giunta comunale n. 16 del 10/04/2025 con la quale l'Ente ha provveduto a variare il bilancio di previsione 2025/2027, per garantire il contributo alla finanza pubblica richiesto dall'art. 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, evidenziando l'accantonamento iscritto nella missione 20 della parte corrente, in conformità al successivo comma 789 della stessa legge di bilancio 2025.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 18/07/2025;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2025-2027

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175, COMMA 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

Formazza 19/07/2025

IL REVISORE
(Dott. Fabrizio PEN)
Firma digitale